

REGOLAMENTO PRESIDIO DI QUALITÀ

Art. 1 Istituzione Presidio Qualità

L'Università "Magna Græcia" di Catanzaro (di seguito Ateneo), istituisce il Presidio di Qualità di Ateneo (PQA) al fine di promuovere e favorire la cultura della Qualità nell'ambito delle attività didattiche dei Corsi di Studio e delle attività di ricerca dei Dipartimenti dell'Ateneo.

Art. 2 Finalità e compiti

Il Presidio cura la supervisione dell'adeguato e uniforme svolgimento delle procedure di Assicurazione della Qualità (AQ) di tutto l'Ateneo; propone strumenti comuni per l'AQ e attività formative ai fini della loro applicazione; garantisce il supporto ai Coordinatori dei Corsi di Studio nonché ai Direttori di Dipartimento per le attività comuni per l'AQ; svolge attività di formazione per le figure interne coinvolte nel sistema di Qualità dell'Ateneo.

Il Presidio svolge altresì le seguenti funzioni:

- a) organizza e verifica il continuo aggiornamento delle informazioni contenute nella Scheda Unica Annuale (SUA) di ciascun Corso di Studio (C.d.S.) dell'Ateneo;
- b) sovrintende al regolare svolgimento delle procedure di AQ per le attività didattiche in conformità a quanto programmato e dichiarato;
- c) organizza e monitora le rilevazioni dell'opinione degli studenti, dei laureandi e dei laureati, regola e verifica le attività periodiche di Riesame dei Corsi di Studio;
- d) valuta l'efficacia degli interventi di miglioramento e le loro effettive conseguenze;
- e) verifica il continuo aggiornamento delle informazioni nelle SUA della Ricerca Dipartimentale (RD) di ciascun Dipartimento;
- f) sovrintende al regolare svolgimento delle procedure di AQ per le attività di ricerca;
- g) assicura il corretto flusso informativo da e verso il Nucleo di Valutazione e le Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti;
- h) esprime pareri sulla congruità dell'offerta formativa con la politica di qualità.

Art. 3 Sede, Amministrazione e Risorse

Il Presidio ha una propria sede attribuitagli dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidio dispone di un fondo di dotazione assegnato annualmente dal Consiglio di Amministrazione con gestione amministrativa affidata all'Amministrazione centrale.


Art. 4 Organi del Presidio

Sono organi del Presidio il Coordinatore ed il Comitato.

Gli organi del Presidio restano in carica per tre anni.

Il Coordinatore del Presidio è coadiuvato, nella gestione amministrativa, da un ufficio di segreteria.

Il Presidio si avvale della collaborazione di uno o più referenti per la gestione dell'audit dei Corsi di studio e dei Dipartimenti.

Al Coordinatore ed ai componenti è corrisposta un'indennità nella misura stabilita dal Consiglio d'Amministrazione. Tale indennità  non è cumulabile con altre indennità.

Art. 5 Funzioni e nomina del Coordinatore e del Comitato

Il Coordinatore è nominato dal Rettore tra i docenti dell'Ateneo di comprovata esperienza di gestione della didattica.

Il Coordinatore:

- a) rappresenta il Presidio e ne presiede il Comitato;
- b) convoca il Comitato ogni qual volta sia necessario esercitare i compiti di cui art. 2;
- c) assicura il corretto funzionamento del Presidio;
- d) è responsabile dei rapporti con le altre strutture di Ateneo;
- e) è responsabile della gestione delle risorse finanziarie assegnate;
- f) coordina l'utilizzo del personale;
- g) designa un vice che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Il Coordinatore per tutta la durata del mandato ha diritto ad una riduzione della attività didattica pari a quella prevista per il Presidente del Nucleo di Valutazione dall'art.7 del Regolamento di Ateneo per l'attribuzione, l'autocertificazione e la verifica dei compiti didattici e di servizio agli studenti dei professori e ricercatori ai sensi degli artt. 6 e 24 della legge 240/2010.

Il Comitato è composto da tre docenti dell'Ateneo e da un funzionario, indicato dal Direttore Generale, nominati con Decreto rettorale.

Il Comitato:

- a) definisce e programma le attività del Presidio;
- b) approva la relazione annuale delle attività;
- c) svolge ogni altra funzione attribuitagli dalle norme vigenti

Art. 6 Trasparenza e pubblicità degli atti amministrativi

Il Presidio della Qualità garantisce l'accesso agli atti amministrativi ai sensi della legge 241/90, e successive modificazioni ed integrazioni, secondo le modalità previste nell'apposito Regolamento di Ateneo.

Art. 7 Norme finali e transitorie

In prima applicazione del presente regolamento i componenti del Presidio di Qualità durano in carica fino alla scadenza del mandato previsto per i componenti degli altri organi collegiali in carica al momento di approvazione del presente regolamento.